



Raccolta n. 45032

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

Tra i sottoscritti:

- **CAVINA Mauro**, nato ad Argenta (FE) il giorno 29 ottobre 1971, residente a Ferrara, Via Pitteri n. 17, codice fiscale dichiarato CVN MRA 71R29 A393I;
  - **GIOTTO Gianluca**, nato a Bologna il giorno 31 marzo 1966, residente a Misano Adriatico (RN), Via Repubblica n. 79, codice fiscale dichiarato GRT GLC 66C31 A944R;
  - **MAZZONI Matteo**, nato a Ferrara il giorno 24 aprile 1967, residente a Ferrara, Via Argine Ducale n. 18, codice fiscale dichiarato MZZ MTT 67D24 D548I;
  - **MIOZZI Marco**, nato a Ferrara il giorno 22 settembre 1969, residente a Ferrara, Via Mario Cavallari n. 5, codice fiscale dichiarato MZZ MRC 69P22 D548F;
- si conviene e stipula quanto segue.

**ART. 1) CONSENSO**

Ai sensi degli artt. 36 ss. cod. civ., è costituita dalle parti un'associazione sotto la denominazione "**SPECIAL KLEB FERRARA**".

**ART. 2) SEDE**

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Ferrara, con indirizzo, attualmente, in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia n. 1.

**ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'**

L'associazione, fondata dai sostenitori della squadra Kleb Basket Ferrara, si propone:

- di riunire e collegare i tifosi della Kleb Basket Ferrara e simpatizzanti;
- di promuovere e sostenere e, nei limiti di legge, finanziare la crescita e lo sviluppo, in ambito sportivo, della "Kleb Basket Ferrara S.S.D. a R.L." compreso la crescita dei settori giovanili della squadra, anche attraverso l'utilizzo del logo e marchio dell'associazione, in articoli di *merchandising* ed in linee di abbigliamento, senza alcuno scopo di lucro ed al solo fine di sostenere e finanziare la "Kleb Basket Ferrara S.S.D. a R.L.";
- di promuovere, nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva e nell'osservanza delle leggi dello stato, la partecipazione dei tifosi alle partite di basket e, in generale, alle altre iniziative organizzate dalla Kleb Basket Ferrara;
- contribuire alla diffusione, conoscenza e passione per lo sport in generale ed in particolare modo per la pallacanestro e, nello specifico, a sostegno della squadra Kleb Basket Ferrara;
- di favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori dei palazzetti dello sport, favorendo l'adesione personale e la pratica dei principi fondamentali della cultura sportiva, dei principi del rispetto reciproco,

Reg.to a Bologna  
il 11/02/2021  
n. 6699  
Serie 1T  
euro 245,00

della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza;

- di organizzare trasferte collettive per garantire il tifo e la presenza dei tifosi al seguito della squadra Kleb Basket Ferrara;

- di promuovere e realizzare iniziative umanitarie, di beneficenza e di solidarietà sociale, da realizzarsi anche attraverso la raccolta di fondi;

- di promuovere azioni di volontariato anche per permettere ai disabili di presenziare agli eventi sportivi ed alle altre iniziative della Kleb Basket Ferrara;

- di organizzare manifestazioni culturali, ricreative e sportive;

- promuovere i servizi realizzati dall'associazione, dagli associati ed eventualmente da terze parti che vogliono investire per fini promozionali (sponsor).

L'associazione opera sia a favore dei propri associati, sia se così deliberato dagli organi statutari ed eventualmente con limitazioni, a favore dei non associati, e quant'altro previsto dall'art. 3 dello statuto sociale *infra* allegato.

#### **ART. 4) DURATA**

L'associazione avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent), e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

#### **ART. 5) ORGANO DIRETTIVO**

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 6 (sei) membri, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della carica, nelle persone di:

\* **MIOZZI Marco**, come sopra costituito, con funzioni di Presidente;

\* **GIROTTO Gianluca**, come sopra costituito, con funzioni di Vice Presidente;

\* **CAVINA Mauro**, come sopra costituito, con funzioni di Consigliere;

\* **D'AURIA Francesco**, nato a Gragnano (NA) il giorno 13 maggio 1984, residente a San Lazzaro di Savena (BO), Via Zucchi n. 15/A, codice fiscale DRA FNC 84E13 E131V;

\* **DELMORO Franco**, nato a Mondolfo (PU) il giorno 8 febbraio 1959, residente a Fano (PU), Vicolo Alavolini n. 21, codice fiscale DLM FNC 59B08 F348J, con funzioni di Consigliere;

\* **MAZZONI Matteo**, come sopra costituito, con funzioni di Consigliere;

i quali, presenti, accettano dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.

**ART. 6) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto **sub A**).

**ART. 7) PRIMO ESERCIZIO**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

**ART. 8) PRIVACY**

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i sottoscritti, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano il notaio autenticante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

**ART. 9) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

I sottoscritti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio autenticante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

**ART. 10) SPESE**

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

Da restare in deposito negli atti del notaio autenticante, con autorizzazione a rilasciare a chiunque copia autentica.

F.ti Mauro Cavina - Gianluca Girotto - Mazzoni Matteo - Miozzi Marco

Repertorio n. 69626                      Raccolta n. 45032

Certifico io sottoscritto Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con

residenza in Imola, che le firme che precedono in calce e a margine della presente scrittura sono state apposte alle ore 12.10 alla mia vista e presenza da:

- **CAVINA Mauro**, nato ad Argenta (FE) il giorno 29 ottobre 1971, residente a Ferrara, Via Pitteri n. 17;

- **GIROTTTO Gianluca**, nato a Bologna il giorno 31 marzo 1966, residente a Misano Adriatico (RN), Via Repubblica n. 79;

- **MAZZONI Matteo**, nato a Ferrara il giorno 24 aprile 1967, residente a Ferrara, Via Argine Ducale n. 18;

- **MIOZZI Marco**, nato a Ferrara il giorno 22 settembre 1969, residente a Ferrara, Via Mario Cavallari n. 5;

di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, alle quali parti io notaio ho dato lettura della presente scrittura.

Imola, Via Quarto n. 4, il giorno 8 (otto) febbraio 2021 (duemilaventuno).

F.to FEDERICO TASSINARI



Allegato A) al n. 69626/45032 di rep.

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 36 ss. cod. civ., è costituita un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione "SPECIAL KLEB FERRARA".

**ART. 2) SEDE**

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Ferrara, con indirizzo, attualmente, in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia n. 1.

**ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'**

L'associazione, fondata dai sostenitori della squadra Kleb Basket Ferrara, si propone:

- di riunire e collegare i tifosi della Kleb Basket Ferrara e simpatizzanti;
- di promuovere e sostenere e, nei limiti di legge, finanziare la crescita e lo sviluppo, in ambito sportivo, della "Kleb Basket Ferrara S.S.D. a R.L." compreso la crescita dei settori giovanili della squadra, anche attraverso l'utilizzo del logo e marchio dell'associazione, in articoli di merchandising ed in linee di abbigliamento, senza alcuno scopo di lucro ed al solo fine di sostenere e finanziare la "Kleb Basket Ferrara S.S.D. a R.L.";
- di promuovere, nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva e nell'osservanza delle leggi dello stato, la partecipazione dei tifosi alle partite di basket e, in generale, alle altre iniziative organizzate dalla Kleb Basket Ferrara;
- contribuire alla diffusione, conoscenza e passione per lo sport in generale ed in particolare modo per la pallacanestro e, nello specifico, a sostegno della squadra Kleb Basket Ferrara;
- di favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori dei palazzetti dello sport, favorendo l'adesione personale e la pratica dei principi fondamentali della cultura sportiva, dei principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza;
- di organizzare trasferte collettive per garantire il tifo e la presenza dei tifosi al seguito della squadra Kleb Basket Ferrara;
- di promuovere e realizzare iniziative umanitarie, di beneficenza e di solidarietà sociale, da realizzarsi anche attraverso la raccolta di fondi;
- di promuovere azioni di volontariato anche per permettere ai disabili di presenziare agli eventi sportivi ed alle altre iniziative della Kleb Basket Ferrara;
- di organizzare manifestazioni culturali, ricreative e

sportive;

- promuovere i servizi realizzati dall'associazione, dagli associati ed eventualmente da terze parti che vogliano investire per fini promozionali (sponsor).

L'associazione opera sia a favore dei propri associati, sia se così deliberato dagli organi statutari ed eventualmente con limitazioni, a favore dei non associati.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, ivi compreso l'acquisto di partecipazioni in società sportive, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

#### **ART. 4) DURATA**

L'associazione avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent), e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

### **TITOLO II**

#### **FONDO COMUNE**

#### **ART. 5) FONDO COMUNE**

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

### **TITOLO III**

#### **ASSOCIATI**

#### **ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI**

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che condividano le finalità associative e che soddisfino le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

#### **ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, del nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al rendiconto illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

#### **ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali.

#### **ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini proposti dall'organo direttivo e approvati annualmente dall'assemblea.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **ART. 10) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa non può essere trasferita né per atto tra vivi né per causa di morte.

#### **ART. 11) PERDITA DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

#### **ART. 12) RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

#### **ART. 13) ESCLUSIONE**

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.



L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel *quorum* l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### TITOLO IV

##### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

###### **ART. 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- il Collegio dei Proviviri.

#### Capo I

##### ASSEMBLEA

###### **ART. 15) ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- l'approvazione del rendiconto d'esercizio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli amministratori e dei liquidatori;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l'approvazione dei regolamenti associativi;
- l'approvazione della misura del contributo annuale, su proposta dell'organo direttivo;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione.

###### **ART. 16) DIRITTO DI VOTO**

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli

associati da almeno 90 (novanta) giorni ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto. Ciascun associato ha diritto a un voto.

#### **ART. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, quando se ne ravvisa la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; in tal caso, essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ART. 18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA**

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

#### **ART. 19) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

#### **ART. 20) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE**

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ. e dall'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., la trasformazione

dell'associazione in società di capitali o in fondazione, la fusione e la scissione, possono essere decise con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche.

#### **ART. 21) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale, per decisione del presidente o nelle ipotesi previste dalla legge, sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. Lo svolgimento dell'assemblea anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione è rimesso alla discrezionalità dell'organo direttivo, che deciderà tenendo conto del numero degli associati e delle modalità tecniche concretamente disponibili per garantire il loro collegamento.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

#### **ART. 22) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea esclusivamente da un altro associato.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati se ha un numero di associati pari o superiore a 500 (cinquecento).

### Capo II

#### ORGANO DIRETTIVO

#### **ART. 23) ORGANO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 10 (dieci) membri, secondo il numero determinato dall'assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, o che hanno dichiarato per iscritto la loro volontà di associarsi, ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso dell'assemblea (che delibera con le medesime maggioranze previste per la loro nomina), solo se sussiste una giusta

causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Nel caso in cui uno o più amministratori venga meno, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

#### **ART. 24) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

#### **ART. 25) GRATUITA' DELL'ORGANO DIRETTIVO**

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

#### **ART. 26) RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

#### **ART. 27) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai sensi dell'art. 18 cod. civ., gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato.

E' esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

Ai sensi dell'art. 22 cod. civ., le azioni di responsabilità contro gli amministratori per i fatti da loro compiuti sono

deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o liquidatori.

#### TITOLO V

#### RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

##### **ART. 28) RENDICONTO**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

##### **ART. 29) UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### TITOLO VI

#### ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEI BENI

##### **ART. 30) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

L'associazione si estingue:

- quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- quando tutti gli associati sono venuti a mancare;
- per volontà degli associati.

La causa di estinzione dell'associazione viene accertata e dichiarata dall'organo direttivo.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

##### **ART. 31) LIQUIDAZIONE**

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

##### **ART. 32) DEVOLUZIONE DEI BENI**

I beni dell'associazione che residuano esaurita la procedura di liquidazione saranno devoluti, a cura dei liquidatori ad altri enti che perseguono finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero stabilita dall'assemblea; in quest'ultimo caso è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### **ART. 33) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI**

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

**ART. 34) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del codice civile e delle altre leggi speciali in materia di associazione.